

COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

zona 6 della Lombardia



CONVENZIONE ATTUATIVA FRA I COMUNI DI ZONE, MARONE, SALE MARASINO, SULZANO, MONTE ISOLA, MONTICELLI BRUSATI E LA COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI MEDIANTE DELEGA ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

*La data di sottoscrizione è quella apposta dalla firma digitale dei soggetti
sottoscrittori*

TRA

LA COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO Rappresentata dal Presidente pro tempore Marco Ghitti (C.F. Ente 80018850174), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Comunità Montana, autorizzato in forza della deliberazione assembleare n. 16 del 25.07.2024;

IL COMUNE DI ZONE, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Marco Antonio Zatti - (C.F. Ente 80015590179), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Zone, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15.06.2024;

IL COMUNE DI MARONE, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Alessio Rinaldi - (C.F. Ente 80015730171), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Marone, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.06.2024;

IL COMUNE DI SALE MARASINO, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Chiara Turelli - (C.F. Ente 80015470174), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sale Marasino, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.06.2024;

IL COMUNE DI MONTE ISOLA, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Lorenzo Ziliani, - (C.F. Ente 00830780177), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monte Isola, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.06.2024;

IL COMUNE DI SULZANO, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Paola Pezzotti- (C.F. Ente 80015530175), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio

ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sulzano, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.06.2024;

IL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Ugo Buffoli, - (C.F. Ente 00841590177), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monticelli Brusati, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19.06.2024.

PREMESSO

Visto:

- la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni Lombardo e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), come modificata ed integrata dalla l.r. n. 33 del 23 dicembre 2008;
- l'art. 28 c. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce: *"L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione"*;
- l'art. 9, comma 3 della L.R. 19/2008 che stabilisce che le comunità montane, oltre alle funzioni conferite dalla legge, possano gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni; è stabilito che in tal caso ogni servizio o funzione gestito in forma associata dalla comunità montana sia regolato da apposita convenzione che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti;
- l'art. 16 che stabilisce che i comuni possano esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante la comunità montana;
- l'art. 17, comma 2, della L.R. 19/2008 che per i comuni montani indica quale ambito di riferimento la zona omogenea della comunità montana;

Considerato che ai sensi dell'art.30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni;

Ritenuto, pertanto, al fine di ottenere un dimensionamento territoriale ottimale con conseguenti economie di spesa e un servizio più efficiente per i cittadini, di doversi associare nella gestione diretta delle funzioni definendo i termini della cooperazione e della collaborazione reciproca;

Ritenuto altresì che l'esercizio in forma associata attraverso la Comunità Montana del Sebino Bresciano delle funzioni di cui trattasi rappresenta per i Comuni facenti parte della stessa senz'altro una valida soluzione, in quanto destinata a garantire una migliore

qualità del servizio ed un contenimento dei relativi costi, in linea con i principi di efficacia ed efficienza amministrativa;

Preso atto che la Comunità Montana del Sebino gestisce in forma associata i Servizi Sociali, con la stipulazione di apposita Convenzione con durata quinquennale e scadenza il 31.12.2025, sottoscritta dai Comuni di Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola e Monticelli Brusati;

Ritenuto di proseguire il servizio nell'ambito dei servizi sociali, con la stipulazione di una nuova convenzione, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Visto l'articolo 19, comma 1, del D. Lgs. 95/2012 (modifica dell'articolo 14 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010) che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni , lettera g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

Vista la Legge Regionale 27 giugno 2008, n.19;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Vista la Legge n.328/2000;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

La Convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in forma associata e secondo la normativa vigente in materia di esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

I Comuni di Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Monticelli Brusati con la sottoscrizione del presente atto, convengono di gestire in forma associata mediante delega alla Comunità Montana del Sebino Bresciano, che accetta, le funzioni e gli interventi sociali e socio- assistenziali e più precisamente:

L'Ufficio di Servizio Sociale è un servizio rivolto alla popolazione che vuole essere un punto di riferimento che informa, ascolta e promuove progetti per

fornire aiuti concreti alle criticità sociali del territorio: problematiche inerenti gli anziani, la disabilità, la salute mentale, la dipendenza, la genitorialità, l'infanzia, l'adolescenza e le problematiche socio-economiche.

I criteri attraverso i quali l'ufficio di Servizio Sociale intrattiene e regola le attività di comunicazione, informazione e relazioni con l'utenza si ispirano a principi di uguaglianza, imparzialità, obiettività, sussidiarietà, partecipazione, efficacia, efficienza ed economicità.

Le principali attività dell'Ufficio di Servizio Sociale possono essere così raggruppate:

- **Accoglienza:** intervento di ascolto e di prima valutazione della richiesta dell'utente;
- **Informazione:** fornire elementi di conoscenza esatti, puntuali e aggiornati e pertinenti alle varie tipologie di domanda;
- **Consulenza e orientamento:** analisi e valutazione approfondita della domanda e ricerca di una risposta adeguata e/o integrata con i servizi presenti sul territorio;
- **Accompagnamento:** invio guidato che può espletarsi con modalità differenti a seconda della richiesta presentata e del tipo di utenza: dalla compilazione di pratiche da inviare agli enti gestori dei servizi competenti, alla fissazione di appuntamenti con i referenti dei servizi e all'accompagnamento diretto attraverso i servizi territoriali;
- **Tutela:** raccolta di istanze, segnalazioni al Tribunale per i Minorenni, reclami, suggerimenti, proposte;
- **Studio, analisi, controllo:** azioni di monitoraggio dei bisogni dei cittadini, delle domande esplicite e latenti, dei disagi diffusi, dell'adeguatezza dei servizi, dei progetti avviati. Tale attività si svolge periodicamente per offrire elementi di valutazione utili agli amministratori;
- **Promozione:** potenziamento e sostegno alle iniziative di solidarietà sociale, autorganizzazione dei singoli, delle famiglie, della comunità e delle organizzazioni di volontariato;
- **Progettazione:** ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali, sociali, ricreativi, aggregativi, incontri formativi, corsi, conferenze, seminari etc;
- **Aggiornamento:** partecipazione obbligatoria a percorsi di supervisione e aggiornamento inerenti la gestione di casi ad elevata complessità.

Art. 3 - Finalità

La gestione associata dei servizi sociali e socio-assistenziali risponde all'intento dei Comuni di Zone, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano e Monticelli Brusati di garantire un servizio economico, efficace ed efficiente a beneficio delle rispettive comunità locali. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sociali sono i presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi in ambito sociale che costituiscono lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità della conduzione e la semplificazione delle misure attivate. In particolare, con la presente convenzione vengono stabiliti:

- la gestione associata delle attività e dei servizi;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali;

- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 4 - Ambito territoriale di competenza e sue variazioni

Per la gestione in forma associata dei servizi sociali è individuato un ufficio comune presso la sede della Comunità Montana del Sebino Bresciano.

Al fine di garantire una maggior vicinanza all'utenza ciascun Comune aderente predisporrà al proprio interno uno spazio adeguato e attrezzato per il ricevimento al pubblico nel quale si recherà l'Assistente Sociale per le ore stabilite dalla suddivisione concordata.

L'attuale ambito territoriale di riferimento riguardante i Comuni di Zone, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano, Monticelli Brusati, potrà variare in dipendenza dell'adesione di altri Comuni limitrofi.

Art. 5 - Ente coordinatore

I Comuni di Zone, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano, Monticelli Brusati, conferiscono ai sensi del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, art. 30, alla Comunità Montana del Sebino Bresciano le funzioni di Ente delegato e soggetto coordinatore degli interventi sociali e socio-assistenziali.

Le Comunità Montane per legge istitutiva e Statuto, ove delegate, operano in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini.

Art. 6 - Oneri finanziari

Le spese inerenti la gestione in forma associata dei servizi sociali e socio-assistenziali saranno assunte dalla Comunità Montana del Sebino e verranno interamente rimborsate dai Comuni di Zone, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano e Monticelli Brusati, secondo un riparto dei costi che verrà concordato annualmente in modo preventivo.

Il servizio in forma associata dei servizi sociali e socio-assistenziali potrà usufruire di contributi statali, regionali e provinciali che andranno a concorrere al budget necessario per le spese di gestione anche al netto della quota finanziata dal fondo povertà per il rafforzamento del servizio sociale professionale, attualmente disponibile pari al 40% della spesa sostenuta. Le somme saranno trasferite dall'Ufficio di Piano direttamente alla Comunità Montana del Sebino.

I Comuni convenzionati si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalla Convenzione.

Il costo della dotazione organica è determinato dal valore della retribuzione dovuta al personale impiegato, a cui va aggiunto il maturato economico determinato dalla relativa posizione (economica) e ogni altro onere connesso.

Le quote relative ai costi per la gestione del Servizio di Segretariato Sociale per i quali sia stato concordato il quadro economico, sono corrisposte da parte dei Comuni alla Comunità Montana del Sebino in tre rate:

- entro il 31 gennaio dell'anno di erogazione del servizio, la quota del 50%
- entro il 30 giugno dell'anno di erogazione del servizio, la quota del 30%
- entro il 30 novembre dell'anno di erogazione del servizio il saldo del 20%.

Il fondo per la gestione associata è finalizzato esclusivamente ad assicurare il funzionamento del servizio e trova collocazione all'interno del Bilancio della Comunità Montana in apposita sezione dedicata alle gestioni associate.

Le modalità di ripartizione della quota di ogni singolo Comune aderente vengono stabilite in ragione del criterio misto (50% ripartito equamente fra i 6 Comuni aderenti e 50% in base al numero delle ore utilizzate rispetto al monte ore complessivo di 72 ore).

Art. 7 - Risorse umane e trattamento economico

Per la gestione associata dei servizi sociali e socio-assistenziali la Comunità Montana provvederà ad assumere direttamente n.2 Assistenti Sociali che verranno inserite nell'organico dell'Ente con il profilo professionale "Assistente Sociale", Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Cat.D).

L'attività e le competenze generali del profilo sono definite nella declaratoria professionale di cui all'allegato A del CCNL Regioni-Autonomie Locali – ordinamento professionale del 16.11.2022. Spettano inoltre l'indennità di comparto, la tredicesima mensilità ed ogni altro emolumento accessorio previsto dal contratto di lavoro. Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura fissata dalle disposizioni di legge.

FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE — Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione

Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Appartengono, altresì, a quest'area i lavoratori che svolgono attività, negli ambiti educativi, dell'insegnamento, della formazione, dell'assistenza della cura diretta all'utenza

Detto personale garantirà l'espletamento delle attività connesse al ruolo ricoperto e manterrà uno stretto rapporto con l'Ufficio di Piano del Distretto 5 di Iseo.

Per la gestione amministrativa e contabile del servizio dovranno essere rimborsati alla Comunità Montana i costi effettivi per la gestione in quanto il servizio viene svolto per delega da parte dei Comuni aderenti.

Gli atti di gestione verranno assunti direttamente dal Direttore/Segretario della Comunità Montana.

Art. 8

Costituzione della Commissione per i Servizi Sociali

Al fine di monitorare l'attività della Gestione Associata dei servizi Sociali e Socio-Assistenziali viene costituita una Commissione di indirizzo composta dagli Assessori ai Servizi Sociali o delegato dei Comuni di Zone, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano, Monticelli Brusati e presieduta dall'Assessore ai Servizi Sociali della Comunità Montana.

La Commissione elaborerà proposte per il miglioramento della gestione del servizio e si riunirà almeno tre volte all'anno.

Si prevede la costituzione di una commissione tecnica composta dai responsabili dei servizi dei singoli Comuni in modo di garantire, oltre agli indirizzi di cui al comma 1, anche l'attuazione concreta delle attività sul territorio, il loro coordinamento e la corretta circolazione delle informazioni.

Durante le riunioni saranno presenti anche le Assistenti Sociali.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) e potrà essere rinnovata per uguale periodo previa formale deliberazione degli enti aderenti con scadenza 31.12.2030.

Art. 10 - Recesso

Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, qualora consentito dalla normativa vigente, il diritto di recesso che deve essere approvato dagli altri enti aderenti all'unanimità in quanto gli stessi dovranno garantire i maggiori costi secondo un riparto proporzionato sulla base dei criteri di suddivisione degli oneri previsti, mediante adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale e formale comunicazione alla Comunità Montana del Sebino, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

La Legge n.104 del 4 luglio 2024, ha modificato l'art.1, comma 801, della legge 178/2020, ha esteso alle Comunità Montane la possibilità, **prevista per i singoli Comuni**, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art.9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dette assunzioni in oggetto devono rispettare gli obiettivi del pareggio di bilancio. Il recesso è operativo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fatti salvi i rapporti per i quali esistono obbligazioni giuridicamente vincolanti, già perfezionate, per i quali il recesso potrà essere operativo solo alla scadenza contrattuale.

Art. 11 – Scioglimento della gestione associata

Considerato che l'articolo 19, comma 1, del D. Lgs. 95/2012 (modifica dell'articolo 14 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010) definisce le funzioni fondamentali dei Comuni, lettera g) "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione", qualora venisse deliberata dai Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti lo scioglimento della gestione associata secondo il modello organizzativo della delega alla Comunità Montana del Sebino Bresciano, i Comuni dovranno provvedere all'assunzione diretta delle Assistenti Sociali assegnate attraverso specifico accordo tra di loro anche tramite l'individuazione di un Comune capofila.

La Legge n.104 del 4 luglio 2024, ha modificato l'art.1, comma 801, della legge 178/2020, ha esteso alle Comunità Montane la possibilità, **prevista per i singoli Comuni**, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art.9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dette assunzioni in oggetto devono rispettare gli obiettivi del pareggio di bilancio.

Art. 12 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte ed alla vigente normativa.

Art. 13 – Modifiche ed integrazioni

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione.

Art. 14 – Esenzione per bollo e registrazione

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO Marco Ghitti

IL SINDACO DEL COMUNE DI ZONE Marco Antonio Zatti

IL SINDACO DEL COMUNE DI MARONE Alessio Rinaldi

IL SINDACO DEL COMUNE DI SALE MARASINO Chiara Turelli

IL SINDACO DEL COMUNE DI SULZANO Paola Pezzotti

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE ISOLA Lorenzo Ziliani

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI Ugo Buffoli

Allegato A – Quadro Economico Piano Finanziario

Anno 2026

Assunzione n.2 Assistenti Sociali a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Funzionario Assistente Sociale” (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione” da destinare alla Gestione Associata dei Servizi Sociali)

Stipendio Base Lordo 1.720 ore x €.21,02	€. 36.154,40	€. 72.308,80
Salario Accessorio, buoni pasto, rimborso utilizzo automezzo	€. 5.500,00	€. 11.000,00
Quota da corrispondere alla Comunità Montana per l'attività di gestione del servizio	€. 5.000,00	€. 5.000,00
		€.88.308,00

Riparto dei costi (50% ripartito equamente fra i 6 Comuni aderenti e 50% in base al numero delle ore utilizzate rispetto al monte ore complessivo di 72 ore);

Comune	50% Costo €.	numero delle ore utilizzate	Costo ripartito sulla base delle ore	Totale €.
Zone	7.359,00	10	6.132,50	13.491,50
Marone	7.359,00	12	7.359,00	14.718,00
Sale Marasino	7.359,00	12	7.359,00	14.718,00
Sulzano	7.359,00	12	7.359,00	14.718,00
Monte Isola	7.359,00	12	7.359,00	14.718,00
Monticelli Brusati	7.359,00	14	8.585,50	15.944,50
Totale	44.154,00	72	44.154,00	88.308,00